



Il Difensore Civico

Decisione n. 20 del 23.05.2019

OGGETTO: Dr.ssa (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota del 03.04.2019, acquisita in pari data al protocollo n. 495, inviata a mezzo pec, con la quale la Dr.ssa (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del denegato accesso espresso dal Segretario del Comune di (OMISSIS) con nota prot. 3813 del 12.03.2019 alla propria istanza del 19.02.2019 volta ad ottenere gli atti riguardanti il procedimento preannunciato nella nota indirizzata al Procuratore della Repubblica di (OMISSIS), prot. n. 10171 del 16.07.2018, al fine di *“accertare eventuali omissioni e/o abusi, con la conseguente applicazione di sanzioni disciplinari nei termini consentiti dalla legge”*;

RILEVATO che i documenti allegati alla nota del 03.04.2019 non risultavano leggibili e che, per tale ragione, su richiesta dell'Ufficio, è stata trasmessa la documentazione con successiva nota, acquisita in data 19.04.2019 al protocollo n. 753, inviata a mezzo raccomandata A/R;

RILEVATO CHE l'Istante ha spiegato di avere avuto contezza di tale attività di indagine grazie all'accesso al fascicolo del procedimento penale n. 4142 R.G.N.R. che la riguarda, avvenuto in data 19.02.2019;

CHE, a fronte di tale richiesta, il Segretario comunale, con la menzionata nota prot. 3813 del 12.03.2019 ha richiamato le comunicazioni con le quali aveva dedotto l'inesistenza di *“procedimenti disciplinari suscettibili di comunicazione”*;

CHE, nel presupposto che l'istanza di accesso formulata dalla Dr.ssa (OMISSIS) non riguardasse *“procedimenti disciplinari”* in senso proprio, ma fosse riferita agli atti di indagine preliminare preannunciati dal Segretario Comunale nella citata denuncia del 16.07.2019, questa Difesa Civica, con nota prot. n. 774-201913872 del 24.04.2019 ha richiesto al Sindaco del Comune di (OMISSIS) di fornire, nel termine di 20 giorni, le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta;

VISTA la nota del 10.05.2019, acquisita al protocollo in pari data, al numero 943, con la quale il predetto Comune ha trasmesso i verbali relativi alle sedute dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e comunicato che gli stessi non riguardano la Dr.ssa (OMISSIS) per cui *“non potevano essere rilasciati anche perché non erano oggetto di richiesta”*, aggiungendo la *“mancanza di attività istruttoria”* svolta nei confronti della



Il Difensore Civico

medesima e il fatto che *“l’Organo di disciplina non ha promosso alcuna indagine nei confronti della dipendente”*;

VISTI i verbali di che trattasi;

ACCERTATO CHE, in effetti, in nessuno dei tre verbali afferenti le riunioni dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari viene menzionata la Dr.ssa (OMISSIS);

CHE, pertanto, mancando l’elemento fondamentale per l’ostensione degli atti, ovvero l’esistenza di documentazione comprovante anche la sola valutazione di avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dell’Istante;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- la richiesta di riesame del denegato accesso presentata dalla Sig.ra Loredana (OMISSIS), volta ad ottenere copia della documentazione specificata in premessa, è **rigettata** a causa dell’inesistenza degli atti richiesti;
- la presente Decisione è comunicata al Ricorrente e all’Amministrazione Comunale di (OMISSIS).

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.